



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA IN MERITO ALLA RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2011
DELLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI
TORINO, DI CUI ALL'ACCORDO SINDACALE AZIENDALE STIPULATO IN DATA 14/11/2012**

A) CONSIDERAZIONI GENERALI – ILLUSTRAZIONE DELL'ACCORDO

La presente Relazione illustrativa tecnico – finanziaria è redatta alla luce di quanto disposto dall'art. 4 comma 7 del Ccnl della dirigenza medica per il quadriennio 2006 – 2009 stipulato il 17/10/2008, secondo il quale il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale.

La Relazione consta di una prima parte illustrativa generale che descrive i principali contenuti dell'accordo sintetizzandone gli effetti attesi, di una seconda parte relativa invece alle valutazioni economiche, di carattere quindi prettamente tecnico – finanziario, e di una terza parte che illustra sinteticamente alcuni profili metodologici.

In data 14 novembre 2012, l'A.O. Ordine Mauriziano di Torino e i soggetti sindacali legittimati hanno sottoscritto un accordo aziendale specificamente dedicato alla ricognizione delle risorse economiche disponibili ai fini della contrattazione integrativa aziendale, e quindi dei fondi contrattuali per l'anno 2011, allegato in copia alla presente Relazione.

L'accordo sottoscritto deriva la sua ragion d'essere essenzialmente da due fattori.

Innanzitutto le organizzazioni sindacali aziendali della dirigenza medica hanno segnalato l'esigenza di verificare le operazioni di quantificazione dei fondi contrattuali di riferimento effettuate a partire dal 2006 al fine di appurare in maniera definitiva la correttezza delle operazioni effettuate e per avere eventuali chiarimenti in merito ad alcuni punti specifici.

In secondo luogo la nuova Direzione Generale, insediatasi a partire dallo scorso mese di maggio, a fronte di questa istanza ha inteso assicurare la propria massima disponibilità per intraprendere fin dall'inizio un percorso trasparente e proficuo alle relazioni sindacali aziendali, attraverso la condivisione con la controparte sindacale di una materia della massima importanza quale quella relativa alla costituzione dei fondi contrattuali.



*Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte*

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA IN MERITO ALLA RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2011
DELLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI
TORINO, DI CUI ALL'ACCORDO SINDACALE AZIENDALE STIPULATO IN DATA 14/11/2012**

A) CONSIDERAZIONI GENERALI – ILLUSTRAZIONE DELL'ACCORDO

La presente Relazione illustrativa tecnico – finanziaria è redatta alla luce di quanto disposto dall'art. 4 comma 7 del Ccnl della dirigenza medica per il quadriennio 2006 – 2009 stipulato il 17/10/2008, secondo il quale il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale.

La Relazione consta di una prima parte illustrativa generale che descrive i principali contenuti dell'accordo sintetizzandone gli effetti attesi, di una seconda parte relativa invece alle valutazioni economiche, di carattere quindi prettamente tecnico – finanziario, e di una terza parte che illustra sinteticamente alcuni profili metodologici.

In data 14 novembre 2012, l'A.O. Ordine Mauriziano di Torino e i soggetti sindacali legittimati hanno sottoscritto un accordo aziendale specificamente dedicato alla ricognizione delle risorse economiche disponibili ai fini della contrattazione integrativa aziendale, e quindi dei fondi contrattuali per l'anno 2011, allegato in copia alla presente Relazione.

L'accordo sottoscritto deriva la sua ragion d'essere essenzialmente da due fattori.

Innanzitutto le organizzazioni sindacali aziendali della dirigenza medica hanno segnalato l'esigenza di verificare le operazioni di quantificazione dei fondi contrattuali di riferimento effettuate a partire dal 2006 al fine di appurare in maniera definitiva la correttezza delle operazioni effettuate e per avere eventuali chiarimenti in merito ad alcuni punti specifici.

In secondo luogo la nuova Direzione Generale, insediatasi a partire dallo scorso mese di maggio, a fronte di questa istanza ha inteso assicurare la propria massima disponibilità per intraprendere fin dall'inizio un percorso trasparente e proficuo alle relazioni sindacali aziendali, attraverso la condivisione con la controparte sindacale di una materia della massima importanza quale quella relativa alla costituzione dei fondi contrattuali.

Pertanto, tenuto anche conto del fatto che alcune recenti disposizioni legislative incidono direttamente sulle operazioni di quantificazione dei fondi contrattuali relativi all'anno 2011 (art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in legge con L. 122/2010, destinato a fungere da riferimento contabile per almeno un triennio in merito all'individuazione delle risorse economiche disponibili per la contrattazione integrativa aziendale), si è rilevata la condivisa necessità di verificare congiuntamente le modalità di costituzione dei fondi medesimi al fine di garantire la massima chiarezza e trasparenza e comunque per stabilire un punto fermo utile ad evitare eventuali contestazioni future in una materia di particolare delicatezza.

A tal fine pertanto è stata istituita un'apposita Commissione Tecnica, formata da componenti in rappresentanza dell'azienda e delle OO.SS. dell'area della dirigenza medica, che, pur priva di poteri negoziali (spettanti esclusivamente ai soggetti contrattuali legittimati), ha effettuato la ricognizione tecnica della costituzione dei fondi contrattuali dell'area della dirigenza medica, a partire dal 2006, esaminando la relativa documentazione istruttoria.

Tale Commissione, a conclusione dei suoi lavori, è pervenuta alla ricostruzione storica dei fondi contrattuali 2011 che ha poi proposto, all'unanimità, al tavolo negoziale quale ipotesi di costituzione dei fondi medesimi a valere per il 2011 e anni successivi, con contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa e/o contestazione relativamente ai fondi già formalmente costituiti ed erogati per gli anni precedenti.

Il tavolo negoziale ha quindi, come sopra già ricordato, condiviso ufficialmente l'operazione di ricostruzione dei fondi proposta dalla Commissione Tecnica sottoscrivendo l'accordo del 14 novembre 2012.

Ciò premesso, possono sinteticamente riepilogarsi così come segue le principali caratteristiche dell'accordo in esame:

1. l'accordo è relativo alla ricostruzione delle risorse economiche disponibili per il 2011 per la contrattazione integrativa aziendale dell'area della dirigenza medica, e quindi alla definizione dei fondi contrattuali per l'anno 2011;
2. a norma delle disposizioni legislative di riferimento (art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in legge con L. 122/2010 - ¹), l'accordo riporta anche la ricostruzione dei fondi contrattuali per l'anno 2010, in quanto riferimento indispensabile per la corretta quantificazione delle risorse per il triennio 2011 - 2013;
3. le parti con la sottoscrizione dell'accordo rinunciano ad ogni eventuale pretesa e/o contestazione che possa essere fatta valere relativamente ai fondi contrattuali già formalmente costituiti ed erogati per gli anni precedenti al 2011;
4. l'azienda si impegna a reperire le risorse economiche necessarie per dare attuazione all'intesa, nel rispetto comunque dei vincoli regionali per il costo del personale di cui alla D.D. n. 516 dell'8/7/2011 ed alla successiva D.D. n. 545 dell'8/8/2012 per i rispettivi anni di riferimento

1 Art. 9 c.2 bis DL 78/2010: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"



Per quanto riguarda le risorse economiche prese in considerazione nell'ambito dell'accordo, si sottolinea preliminarmente che tali risorse sono soltanto quelle stabilite e previste dai Ccnl 3/11/2005, 5/7/2006, 17/10/2008 e 6/5/2010 nonché dalle direttive regionali del 5 maggio 2006 e del 22 giugno 2009: in altre parole non sono state impegnate e/o utilizzate risorse aziendali al di fuori dei limiti legislativi e contrattuali.

Si sottolinea inoltre che le risorse economiche in questione trovano capienza nel relativo tetto di spesa 2011 (e, in previsione, 2012) stabilito dalla Regione Piemonte per l'A.O. Ordine Mauriziano con determinazione regionale n. 516/2011 e successiva D.D. n. 545 dell'8/8/2012.

Rispetto ai preesistenti atti di costituzione dei fondi contrattuali per l'anno 2011 (approvati con deliberazione n. 233 del 13/3/2012, già trasmessa a codesto Collegio Sindacale ed esaminata nel corso della riunione 13 del 20/4/2012), determinati dall'Amministrazione ed oggetto di informativa successiva alle organizzazioni sindacali, la ricostruzione dei fondi contrattuali oggetto dell'accordo in esame è stata effettuata adottando - in parte - una diversa metodologia che in un'ottica di tendenziale aggregazione aziendale possa rendere più omogenee le modalità di verifica di costituzione dei fondi contrattuali.

In sostanza quindi si è ritenuto che, in un contesto macro-organizzativo caratterizzato dalla collocazione dell'azienda nell'ambito di un nuovo aggregato quale quello costituito dalla Federazione Torino Ovest, dovesse essere prioritariamente percorsa la strada di una maggiore confrontabilità con le altre aziende sanitarie della Regione Piemonte.

Il punto operativo sul quale è stata applicata una metodologia diversa da quella adottata fino ad oggi riguarda le modalità di congrua rivalutazione dei fondi contrattuali ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Ccnl 8/6/2000, in materia di Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi, che di seguito si riporta integralmente:

" 1. Le aziende e gli enti che, in attuazione delle vigenti disposizioni, rideterminano, con atto formale, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi, previsti dagli artt. 50, 51 e 52, nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno incrementare i relativi fondi in modo congruo, con oneri a carico del proprio bilancio, tenendo conto: del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, della retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all'art. 35, comma 1, lett. A) punto 5 come già previsto dall'art. 60 del CCNL 5 dicembre 1996; delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico accessorio complessivo eventualmente spettante ai dirigenti da assumere; dell'indennità di cui agli artt. 40 e 42"

Nel dettaglio i fondi sono stati ricostruiti consolidando la congrua rivalutazione, conformemente a quanto effettuato dalle altre aziende sanitarie regionali, sul biennio contrattuale 2009, mentre in precedenza si era proceduto annualmente a ricalcolare gli oneri aziendali dovuti alla congrua rivalutazione senza mai procedere ad alcuna "storicizzazione" delle relative risorse.

Il consolidamento delle risorse in questione ha inoltre consentito di utilizzare una quota media unitaria di rivalutazione individuale, calcolata con riferimento agli importi percepiti relativamente all'anno 2009 (importo del fondo diviso per il numero di dirigenti medici in servizio nel corso dell'anno), pari a 24.500 Euro per il fondo della retribuzione di posizione ed a 4.400 Euro per il fondo della retribuzione di risultato.

Si segnala ancora che il consolidamento della congrua rivalutazione è stato effettuato a partire dal biennio 2008 - 2009 in quanto per gli anni 2006 - 2007 è stata comunque garantita l'applicazione dell'accordo aziendale stipulato in data 7 aprile 2006 in cui Amministrazione e Organizzazioni Sindacali avevano concordato di non procedere ad alcun consolidamento della congrua rivalutazione per il biennio 2006 - 2007.

Di seguito si riportano innanzitutto gli importi (al netto degli oneri sociali) dei fondi 2011 rideterminati nonché anche di quelli del 2010, necessari per poter verificare le corrette modalità di applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010.

FONDO CONTRATTUALE (MEDICI OSPEDALIERI)	ANNO	IMPORTO TOTALE
Retribuzione di posizione (art. 24 Ccnl 17/10/2008)	2010	7.248.537,65 Euro
	2011	7.068.863,65 Euro
Retribuzione di risultato (art. 26 Ccnl 17/10/2008)	2010	2.000.764,20 Euro
	2011	1.985.426,20 Euro
Premio per la qualità prestazione individuale (art. 26 Ccnl 17/10/2008)	2010	116.127,48 Euro
	2011	139.207,48 Euro
Lavoro disagiato (art. 25 Ccnl 17/10/2008)	2010	1.865.185,65 Euro
	2011	1.860.387,65 Euro
Importo totale	2010	11.230.604,98 Euro
	2011	11.053.884,98 Euro
Variazione numerica medici ospedalieri 2011 su 2010		- 3

RISORSE PER MEDICI UNIVERSITARI	ANNO	IMPORTO TOTALE
Retribuzione di posizione e di risultato, risorse aggiuntive regionali, lavoro disagiato (protocollo Regione - Università 2/4/2001)	2010	387.603 Euro
	2011	382.361 Euro
Variazione numerica medici universitari 2011 su 2010		0

La seconda tabella riporta invece l'effettiva destinazione degli importi risultanti dal precedente prospetto per ognuno degli istituti contrattuali di riferimento per l'anno 2011, dando conto pertanto delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili rispetto alle diverse finalità disciplinate dai contratti nazionali e/o decentrati

In particolare i dati mostrano che i costi registrati al 31 dicembre 2011 sono risultati complessivamente nei limiti delle risorse finalizzate negli accordi di lavoro nazionali e/o decentrati

ISTITUTO CONTRATTUALE (medici ospedalieri)	ANNO	IMPORTO FINALIZZATO NEGLI ACCORDI NAZIONALI E DECENTRATI (vedi fondi contrattuali)	SPESA REALE (al 31 dicembre 2011, in termini di competenza) (*)
Lavoro disagiato totale (senza guardie notturne)	2011	1.415.821,65 E.	1.128.567,06 E.
Guardie notturne in orario di lavoro, con ind.notturna e straordinario (art. 8 Ccnl 5/7/2006)	2011	444.566 E.	443.170,00 E.
Retribuzione di risultato finanziata dal Ccnl 17/10/2008	2011	1.422.593,96 E.	1.483.920,55 E.
Premio per la qualità prestazione individuale	2011	139.207,48 E.	139.207,00 E.
Risorse regionali a fronte di debito orario aggiuntivo (DGR n. 9-11625 del 22/6/2009)	2011	562.832,24 E.	549.142,00 E.
Retribuzione di posizione e istituti vari (art. 24 Ccnl 17/10/2008)	2011	7.068.863,65 E.	7.085.402,72 E.
Importo totale	2011 (*)	11.053.884,98 Euro	10.829.409,33 Euro

(*) la differenza fra le risorse disponibili e quelle spese fino alla data odierna, pari ad Euro 224.475,65 corrisponde alla differenza fra l'importo dei fondi di cui alla deliberazione n. 233 del 13/3/2012 e quello di cui all'accordo del 14/11/2012

C) APPLICAZIONE DELL'ART 9 C. DEL D.L. 78/2010 - METODOLOGIA ADOTTATA

Si evidenziano infine le modalità procedurali adottate ai fini dell'applicazione delle disposizioni sancite dall'art. 9 comma 2 bis del DL 31/5/2010 n. 78, coordinato con la legge di conversione 30/7/2010 n. 122 (già ampiamente citate nella prima parte della presente relazione), relativamente alla riduzione automatica dei fondi contrattuali per l'anno 2011 "in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".


In particolare l'azienda, al fine di computare gli importi in detrazione dai fondi nella maniera più precisa possibile, ha comparato - a saldo - l'entità del personale in servizio al 31/12/2011 rispetto a quello in servizio al 31/12/2010, tenendo conto della data di cessazione del personale fuoriuscito ed operando pertanto una riduzione in termini di rateo per il 2011; pertanto il primo automatismo in termini di riduzione delle quote annuali intere è applicato alle risorse dell'anno 2012, per la parte rimanente rispetto al rateo già decurtato.

Tale meccanismo è stato adottato in base alle precise indicazioni in proposito fornite alle aziende sanitarie dalla Regione Piemonte con nota n. 25876/DB2000 del 30/9/2011; nei medesimi termini peraltro si era già espressa anche la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con il documento n. 11/17/CR06/C1 del 10/2/2011 poi integrato in data 13/10/2011; infine anche la deliberazione n. 324/2011/PAR del 26/5/2011 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia si è pronunciata per l'applicazione della citata metodologia "pro rata".

Torino 20 novembre 2012

D.
Prot. n. 47670

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Chiara Serpieri)



ACI